

Delibera n. 1/2018

**Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.**

L’Autorità, nella sua riunione dell’11 gennaio 2018

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** l’articolo 8 (*“Informazioni di viaggio”*), paragrafo 1, del Regolamento, secondo il quale: *“[l]e imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero, su richiesta, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l'impresa ferroviaria in questione offre un contratto di trasporto”*;
- VISTO** l’articolo 9 (*“Informazioni relative al viaggio”*), comma 1, del d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale: *“[i]n caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi informativi relativi ai viaggi oggetto del contratto di trasporto di cui all'allegato II, parte I, del regolamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per*

*conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”;*

**VISTO** il reclamo presentato a Trenord S.r.l. dal sig. Andrea Dellanoce in data 28 giugno 2017 e la relativa risposta dell’impresa in data 7 luglio 2017;

**VISTO** il reclamo presentato all’Autorità, in data 7 luglio 2017, prot. ART 4812/2017, con cui il sig. Andrea Dellanoce, possessore di abbonamento anche per il trasporto biciclette, ha segnalato che nella giornata del 27 giugno 2017 non gli era stato consentito trasportare la bicicletta sul treno delle ore 08:56 operante sulla relazione Casalbuttano – Cremona, osservando come la medesima impossibilità si fosse ripetuta il 28 giugno 2017 con riferimento al treno delle ore 15:41 operante sulla relazione Cremona – Casalbuttano;

**VISTE** le note dell’Autorità, prot. 5306/2017 del 26 luglio 2017, prot. 6729/2017 del 22 settembre 2017 e prot. 7599/2017 del 19 ottobre 2017, con le quali si chiedevano conseguentemente a Trenord S.r.l. una serie di informazioni, corredate della relativa documentazione;

**VISTE** le note di risposta di Trenord S.r.l., rispettivamente prot. ART 5700/2017, del 7 agosto 2017, prot. ART 6994/2017, del 2 ottobre 2017 e prot. ART 8164/2017, del 2 novembre 2017, da cui emergeva che:

- a) non è stato possibile trasportare le biciclette sul treno n. 10455 delle ore 08:56 operante sulla tratta Casalbuttano-Cremona nelle giornate del 27 e 28 giugno 2017 a causa di una sostituzione temporanea del materiale rotabile, per esigenze di servizio dell’azienda, con convogli in diversa composizione (Aln 668) che non permettevano il trasporto di biciclette;
- b) non è stato possibile trasportare le biciclette sul treno n. 10480 delle ore 15:41 operante sulla tratta Cremona- Casalbuttano nella giornata del 28 giugno 2017 a causa di una sostituzione del materiale rotabile originariamente previsto con una diversa composizione (Aln 668) che non consentiva il trasporto di biciclette;
- c) in ogni caso, ai sensi delle Condizioni generali di trasporto, il personale di bordo può non consentire il trasporto di biciclette sul treno nel caso in cui tale trasporto possa pregiudicare il servizio ferroviario;
- d) Trenord S.r.l. mette a disposizione le informazioni relative all’accessibilità e alle condizioni di accesso per le biciclette attraverso molteplici canali informativi; nel dettaglio *“i treni con carrozze adibite al trasporto delle biciclette sono indicati nell’orario ferroviario in uno con il pittogramma che indica la possibilità di trasportare biciclette sui treni stessi. Tale indicazione è altresì riportata sul sito internet di Trenord nonché sugli orari cartacei nelle stazioni in relazione ed in corrispondenza ad ogni treno in cui sia previsto il trasporto di biciclette”;*
- e) in relazione ai viaggi sopra indicati *“non è stata fornita informazione online in ordine alle limitazioni circa il trasporto di biciclette”;*

- VISTI** gli approfondimenti svolti dal competente Ufficio dell’Autorità ed acquisiti agli atti con riguardo alla disponibilità, per l’utente che ne faccia richiesta tramite consultazione del sito internet di Trenord S.r.l., delle informazioni sull’accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette;
- CONSIDERATO** che, alla luce delle evidenze agli atti, Trenord S.r.l. non risulta aver fornito tutte le informazioni minime di cui all’allegato II, parte I, del Regolamento in relazione ai viaggi per i quali offriva un contratto di trasporto, ed in particolare nelle giornate del 27 e 28 giugno 2017 per il treno n. 10455 (tratta Casalbuttano-Cremona) e del 28 giugno per il treno n. 10480 (tratta Cremona-Casalbuttano); nel dettaglio l’impresa non ha informato i passeggeri che ne facessero richiesta tramite consultazione sul sito internet non solo circa l’adozione di restrizioni relative al trasporto biciclette a bordo treno a seguito della sostituzione del materiale rotabile verificatasi nei giorni indicati, ma non ha neppure specificato in maniera adeguata le condizioni di accesso all’indicato servizio;
- CONSIDERATO** in particolare che né nella legenda dei pittogrammi riportati nell’orario generale, né tra le informazioni relative al singolo treno accessibili dalla maschera di ricerca principale collocata in *home page* per l’acquisto *on line* dei biglietti, viene indicata in alcun modo l’esistenza di condizioni e limitazioni;
- RITENUTO** che l’altra doglianza sollevata nel reclamo, relativa all’impossibilità di trasportare una bicicletta sui medesimi treni regionali non reca i presupposti per l’avvio di un procedimento, considerato che dalle evidenze agli atti emerge la mancanza di elementi caratterizzanti la violazione dell’articolo 5 (“*Biciclette*”) del Regolamento;
- RITENUTO** che, limitatamente al profilo delle omesse informazioni sulle condizioni di accesso per le biciclette, sussistano, per le ragioni illustrate, i presupposti per l’avvio di un procedimento, nei confronti di Trenord S.r.l., per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 70/2014, per aver omesso di adempiere, nelle tre indicate occasioni, agli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. l’avvio nei confronti di Trenord S.r.l. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione, in tre occasioni, dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille) ed euro 5.000,00 (cinquemila) per ciascuna violazione;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Bernardo Argiolas, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare, per ciascuna violazione, di 1.666,66 euro (milleseicentossessantasei/66), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 1/2018". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. tenuto conto che la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento è ancora in atto, si intima a Trenord S.r.l. di porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese dalla data di notifica della presente delibera, mettendo a disposizione dei passeggeri idonee informazioni sulle condizioni di accesso per le biciclette, indicando altresì l'esistenza di limitazioni al trasporto delle stesse;
11. la presente delibera è notificata a Trenord S.r.l. a mezzo PEC.

Torino, 11 gennaio 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi